

CONTRATTO DI LICENZA D'USO PER CERTIFICATI I.T.T.

TRA

Profine srl, una persona giuridica costituita, esistente ed operante conformemente alla legge italiana, avente la propria sede legale in Bosaro (RO), via Nazionale, 601, - n. R.E.A. 109474, C.C.I.A.A. RO, Codice Fiscale n. 09613230151 e Partita IVA IT 01013670292, in persona del proprio rappresentante, pro tempore, quale *Direttore Commerciale* (d'ora innanzi, per brevità, denominata, indifferentemente, "**Licenziante**" o "**System House**")

E

....., una persona giuridica costituita, esistente ed operante conformemente alla legge italiana, avente la propria sede legale in, Via, C.A.P., n. R.E.A., n. iscrizione C.C.I.A.A. di, Codice Fiscale e Partita IVA n. in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore..... quale..... (d'ora innanzi, per brevità, denominata, indifferentemente, "**Licenziatario**" o "**Costruttore**")

Licenziante e Licenziatario congiuntamente definiti anche "**Parti**" e singolarmente anche "**Parte**"

PREMESSA

la Commissione Europea ha redatto ed emesso un documento denominato "*Guidance Paper M – Conformity Assessment Under the CPD, Initial type-testing and Factory Production Control*" (per brevità, "**GPM**"), e successive modificazioni, in attuazione della Direttiva CEE 89/106 (per brevità, "**CPD**"), recepita dal D.P.R. n. 246 del 21/04/1993, e successive modificazioni [oggi abrogata dal Regolamento 305/2011](#), che le Parti dichiarano di conoscere ed applicare ;

scopo principale della GPM [anche se oggi abrogata dal Regolamento 305/11](#) è quello di individuare una "**linea guida**" di riferimento che descrive i criteri, i metodi, i test e le procedure volte ad effettuare e garantire il controllo di conformità [AVCP \(Verifica della Costanza nella Procedura di Controllo\)](#) nel contesto [del sistema di attestazione 3 e](#) , conseguentemente, l'apposizione della marcatura CE sul prodotto finale immesso sul mercato;

In particolare, gli articoli 3.1 e 4 della GPM [quale "linea guida"](#) individuano e definiscono "*Initial Type Testing*" (per brevità, anche, indifferentemente, "**ITT**") il set completo di

verifiche, misurazioni e calcoli necessari al fine di determinare le prestazioni dei campioni dei prodotti rappresentativi della tipologia generale di prodotto in relazione alle caratteristiche minime e cogenti delineate altresì nella *Guidance Paper K*, che le Parti dichiarano di conoscere ed applicare **come** "linee guida" di riferimento;

Nell'ambito dei serramenti, l'ITT viene generalmente effettuato dai produttori di semi-lavorati, quali la System House, i quali, ottenuto un campione, lo testano ai fini di accertarne preliminarmente la conformità con le prescrizioni della CPR, le relative norme armonizzate e gli standard EN di volta in volta applicabili;

L'articolo 4.13 della GPM **quale "linea guida"** individua e disciplina le ipotesi in cui può essere consentito al soggetto preposto all'apposizione della marcatura CE sul prodotto finale immesso sul mercato, quale il Costruttore, di utilizzare, nell'ambito del processo, dei controlli e delle verifiche connesse all'apposizione di detta marcatura, i risultati dell'ITT preliminarmente esperito dalla System House;

Nell'ambito di questa disciplina, la GPM **quale "linea guida"** individua nel **cascading** "metodo a cascata", il sistema volto a consentire, secondo determinate condizioni ed entro certi limiti, l'utilizzo dei risultati dell'ITT, previamente esperito dalla System House, ai fini della marcatura CE ad opera del Costruttore, senza, tuttavia, dettare alcunché circa la responsabilità inerente al riutilizzo di tali risultati in una fase ed in un contesto diverso rispetto a quello in cui i medesimi sono stati originariamente ottenuti da parte della System House, suggerendo, tuttavia, la necessità di predisporre una specifica pattuizione al riguardo;

In particolare, l'articolo 4.13.2 della GPM **quale "linea guida"** prevede che il contratto di fornitura tra la System House ed il Costruttore debba espressamente disciplinare *ad hoc* la trasferibilità c.d. "a cascata" dei risultati dell'ITT previamente esperito ed ottenuto dal Licenziante sui Sistemi, con particolare riguardo ai profili di responsabilità connessi al loro utilizzo;

La System House opera nel campo della progettazione, della produzione e della commercializzazione di prodotti semi-lavorati per serramenti venduti in "kit" (per brevità, definiti "**Sistemi**") mentre, il Costruttore compone ed assembla i suddetti Sistemi commercializzandoli come serramenti finiti e pronti all'uso (i prodotti del Costruttore definiti, per brevità, i "**Prodotti**");

Il Licenziante ha venduto e vende correntemente i Sistemi al Licenziatario che li acquista, li assembla, e dopo avere apposto la marcatura CE, li commercializza;

Con il presente contratto di licenza (per brevità, il "**Contratto**"), le Parti intendono regolare, definire e disciplinare, in linea con la possibilità prevista dalla GPM **quale "linea guida"** ed in **attuazione a quanto previsto dalla normativa armonizzata UNI EN 14351-2006 all'art. 7.2.5 e successivi commi**, le condizioni per l'utilizzo "a cascata" dei risultati dell'ITT, con specifico riguardo alle responsabilità da esso potenzialmente derivanti.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO – RISERVATEZZA – TRASFERIBILITA’

- 1.1 Con il presente Contratto e per tutta la sua durata, il Licenziante accorda e concede al Licenziatario, gratuitamente ed in via non esclusiva, la facoltà di utilizzare, esclusivamente ai fini e nel contesto volto all'apposizione della marcatura CE, secondo la norma di prodotto UNI EN 14351-1, e successive modificazioni, i risultati del/dei proprio/i ITT solo ed unicamente con riguardo ai propri Sistemi, nei limiti ed alle condizioni che seguono.
- 1.2 I risultati del/dei rispettivo/i ITT sono contenuti ed incorporati nei certificati che sono e rimangono di proprietà esclusiva del Licenziante e che verranno, di volta in volta, concessi in uso e consegnati al Costruttore conformemente alle prescrizioni del presente Contratto (per brevità, i **“Certificati ITT”**).
- 1.3 I Certificati ITT vengono consegnati in copia al Licenziatario ai fini dell'esecuzione del Contratto, con l'obbligo di mantenerli riservati e di utilizzarli solo ed unicamente ai fini di quanto indicato al punto 1.1 che precede.
- 1.4 Il Licenziatario – in considerazione della natura proprietaria e riservata dei Certificati ITT – riconosce, accetta e garantisce di non rivelarne il contenuto a terzi senza il preventivo assenso scritto del Licenziante ovvero di porre in essere attività comportanti utilizzazione o/e sfruttamento economico, in danno o/e in concorrenza con il Licenziante, anche per interposta persona, dei Certificati ITT al di fuori dei processi produttivi e di distribuzione (ad es. appalto ad imprese sub-fornitrici) o/e al di fuori del contesto del presente Contratto
- 1.5 Il Licenziatario inoltre si obbliga a non utilizzare, in nessuna eventuale forma possibile, i risultati dei Certificati ITT del Licenziante per l'evasione delle procedure di marcatura “CE” su Sistemi diversi da quelli progettati, prodotti e commercializzati dal Licenziante;
- 1.6 Il Licenziatario potrà utilizzare le certificazioni dei risultati ITT anche nel caso in cui il fornitore di profili e accessori profine fosse un distributore;

2. TEST INIZIALI SU CAMPIONE (INITIAL TYPE TESTING)

- 2.1 Il test iniziale sul provino di Sistema (per brevità, il “Provino”) effettuato dal Licenziante, consiste in una serie di verifiche tecniche attestanti le prestazioni di un

campione di Prodotto, appositamente assemblato – e caratterizzato da una serie pre-definita di componenti – che la System House ha previamente sottoposto alle “prove iniziali di tipo” presso un laboratorio tecnico specializzato (c.d. “Organismo Notificato”).

- 2.2 Al fine di consentire la loro identificazione e rintracciabilità, i singoli componenti dei Sistemi forniti dal Licenziante al Licenziatario saranno tutti debitamente identificati, anche attraverso i codici presenti nei rispettivi cataloghi e/o listini, al fine di garantire sempre la loro rintracciabilità. Al riguardo, il Costruttore accorda e garantisce, sin d’ora, al Licenziante piena ed ampia collaborazione al fine di assicurare la corretta individuazione dei Sistemi e dei Prodotti adottando tutte le necessarie cautele, gli accorgimenti e le precauzioni volte a riconoscere, e dunque rintracciare, i suddetti componenti anche successivamente alla loro immissione sul mercato.
- 2.3 I Certificati ITT vengono consegnati al Costruttore accompagnati dalle seguenti informazioni:
- (A) catalogo e schede tecniche del Sistema a cui i risultati dell’ITT si riferiscono;
 - (B) le istruzioni di assemblaggio del Sistema e la descrizione identificativa completa degli eventuali, ulteriori prodotti da utilizzare originariamente non compresi nel Sistema;
 - (C) il manuale d’uso e di manutenzione del Sistema.

3. I.T.T. : CONFORMITA’ – REQUISITI TECNICI E PRESTAZIONI DEI CAMPIONI

- 3.1 Il Licenziatario accetta e riconosce che obiettivo principale dell’ITT è quello di attestare preliminarmente, nei limiti propri di tale strumento, la conformità giuridica nonché l’idoneità del Prototipo con particolare riguardo ai singoli componenti del Sistema, alle modalità e alla tecnica di assemblaggio.
- 3.2 L’attestazione della conformità tecnica del Sistema mira a verificare: la tipologia delle materie prime impiegate per la produzione dei singoli componenti del Sistema, il procedimento di lavorazione e/o assemblaggio di ogni singolo componente e le condizioni di produzione di ciascun singolo componente.
- 3.3 L’attestazione della conformità giuridica del Sistema mira a verificare: il rispetto dei parametri, degli standard e delle caratteristiche tecniche previste dalle apposite e rilevanti norme armonizzate emanate e recepite in conformità alla CPD e successive modifiche e/o integrazioni, il rispetto e l’aderenza a qualsiasi altro requisito di legge, nazionale e/o internazionale di volta in volta applicabile.
- 3.4 L’attestazione dei requisiti tecnici e prestazionali del Provino mira a verificare: la rispondenza dei requisiti tecnici indicati dal Licenziante a quelli effettivi, il margine di

tolleranza e di applicabilità (c.d. "product range") applicabile al Provino con specifico riguardo alla trasferibilità dei risultati di cui all'articolo 5 che segue, le caratteristiche della produzione industriale attuabile con la combinazione dei componenti adottata per il Provino.

4. NATURA E MODALITA' DEI TEST: LIMITI DI ATTENDIBILITA'

- 4.1 Il Licenziatario accetta e riconosce che l'ITT consiste in una serie di verifiche sul Provino derivante dal primo assemblaggio sperimentale del Sistema secondo le direttive della GPM quali "linee guida" e successive eventuali modifiche e dei documenti in essa citati o, comunque, ad essa correlati che il Costruttore dichiara e garantisce di conoscere ed applicare con specifico riguardo all'apposizione della marcatura CE sul Prodotto.
- 4.2 In particolare, il Costruttore prende atto del fatto che l'ITT viene effettuato dalla System House prima di immettere il Sistema sul mercato ("off-market"): il medesimo viene effettuato da un Organismo Notificato sul Provino sottoposto a determinate sollecitazioni ed in determinate condizioni, anche atmosferiche, che sono descritte nei rispettivi Certificati ITT nonché nella documentazione relativa al test in questione fornita al Costruttore.
- 4.3 Compete esclusivamente al Costruttore – ed è, dunque, sua precisa responsabilità – in qualità di fabbricante del Prodotto, in osservanza della GPM quale "linea guida" e della CPR, valutare se ed in che misura i risultati dell'ITT possano essere utilizzati ai fini della certificazione del Prodotto medesimo con particolare riguardo all'apposizione della marcatura CE, nei rispettivi livelli di pertinenza ed oggettiva attendibilità.
- 4.4 In considerazione del punto 4.3 che precede, ai fini di consentire l'utilizzo "a cascata" dei risultati dell'ITT esperito dalla System House, il Costruttore dichiara e garantisce al Licenziante di adottare, come parte integrante del proprio sistema produttivo (c.d. Controllo della Produzione della Fabbrica, per brevità "FPC"), le istruzioni di assemblaggio e posa in opera fornite dalla System House e riferite nei Certificati ITT.

5. CONDIZIONI DI TRASFERIBILITA' E AUTORIZZAZIONE ALL'USO (CASCADING ITT)

- 5.1 Ferme restando le condizioni generali contenute nella GPM quale "linee guida" (con particolare ma non esclusivo riguardo al suo articolo 4.13.2), al fine di garantire una corretta, efficace ed integrale applicazione delle medesime, le Parti concordano quanto segue.
- 5.2 I risultati dell'ITT esperito dalla System House, ai sensi del presente Contratto, vengono trasferiti e possono dunque essere utilizzati dal Costruttore, che assume a

proprio carico tutte le responsabilità per l'apposizione della marcatura CE sul Prodotto e della sua conseguente immissione sul mercato, ai sensi di tutte le leggi vigenti, a condizione che:

- (I) Il Licenziante sia l'effettivo, anche se non l'unico, produttore responsabile del Sistema e che, dunque, i risultati dell'ITT previamente esperito siano riferibili esclusivamente alla System House;
- (II) Il Licenziatario nell'assemblare il Sistema utilizzi esattamente tutti i componenti originali del Sistema, quali, ad esempio, i profili e gli accessori, forniti dal Licenziante e/o dai suoi rivenditori autorizzati (per brevità, "**Equivalenza Perfetta**") o utilizzi, in alternativa, sotto sua diretta responsabilità, componenti aventi le medesime caratteristiche di quelli usati dalla System House con riguardo al/ai Prodotto/i rispetto ai quali i risultati dell'ITT sono stati utilizzati (per brevità, "**Equivalenza Parziale Funzionale**");
- (III) Il Costruttore applichi, rispetti, osservi e si attenga scrupolosamente alle istruzioni di assemblaggio, installazione ed utilizzo fornite dal Licenziante, anche conformemente al disposto di cui all'articolo 4.4 che precede (i.e. FPC);
- (IV) Il Costruttore faccia riferimento e valuti comunque criticamente, anche con l'ausilio di organismi notificati, con la diligenza e l'accuratezza professionali che gli competono, i Certificati ITT e le risultanze contenute nella documentazione fornita dalla System House e la loro suscettibilità ed attendibilità per essere impiegati ai fini della certificazione del Prodotto con particolare riguardo al regime di responsabilità delineato dagli articoli 6 e 7 che seguono.

6. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL LICENZIANTE

- 6.1 Salvo nei casi di documentata e comprovata Equivalenza Perfetta, ai sensi dell'articolo 5.2 (II) che precede, il Licenziante non potrà mai essere ritenuto responsabile dei Certificati ITT, dei risultati in essi contenuti e/o delle caratteristiche, della qualità e/o della conformità del/i Prodotto/i. L'onere di provare, anche in sede contenziosa, la succitata Equivalenza Perfetta graverà esclusivamente in capo al Licenziatario. Le parti si danno reciprocamente atto che le limitazioni di responsabilità del Licenziante hanno costituito oggetto di specifica trattativa nella convenzione del presente Contratto, comportante generale riduzione delle utilità per la parte esonerata.
- 6.2 In ogni caso – e dunque anche in caso di Equivalenza Perfetta – il Licenziante non potrà mai essere ritenuto responsabile per l'improprio, negligente e/o colposo utilizzo dei risultati dell'ITT da parte del Licenziatario che avrà altresì l'onere di usare ogni e più ampia premura ed accortezza nell'utilizzo dei Certificati ITT.

- 6.3 A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo dei Certificati ITT o dei risultati in essi contenuti si considera sempre e comunque improprio, negligente e/o colposo quando il Licenziatario:
- (I) non applichi, rispetti, osservi e non si attenga scrupolosamente, anche per il FPC, alle istruzioni di assemblaggio, posa in opera, installazione ed uso e manutenzione fornite dalla System House;
 - (II) ponga comunque in essere un comportamento colposo con riguardo al criterio della diligenza professionale, ex art. 1176, II comma, cod. civ., richiesta agli operatori di settore;
- 6.4 La sostituzione da parte del Costruttore di anche solo un componente rispetto a quelli originariamente forniti e/o previsti dalla System House e facenti parte del Sistema, fa automaticamente venir meno l'Equivalenza Perfetta, di cui all'articolo 5.2 (II) che precede, e conseguentemente decadere qualsiasi garanzia e/o responsabilità del Licenziante con riguardo al Sistema fornito ed al/ai Prodotto/i che ne deriva/no, nonché con riguardo ai risultati dell'ITT. Il Costruttore rinuncia a sollevare qualsiasi azione o/e eccezione nei confronti del Licenziante qualora ponga in essere o/e si avvalga di processi produttivi o/e di distribuzione comportanti assemblaggio di componenti e/o utilizzo dei sistemi in conformità alle caratteristiche della c.d. Equivalenza Parziale Funzionale, di cui al precedente p. 5.2 (II);
- 6.5 L'utilizzo di componenti c.d. replica e/o contraffatti da parte del Licenziatario farà altresì decadere l'Equivalenza Perfetta su menzionata e dunque - ferma restando la perseguibilità del Costruttore per eventuali atti illeciti - qualsiasi responsabilità della System House, così come qualsiasi garanzia del Licenziante con riguardo al Sistema fornito ed al/ai Prodotto/i che ne deriva/no, nonché con riguardo ai risultati dell'ITT, dovrà considerarsi automaticamente decaduta.
- 6.6 In ogni caso – e dunque anche in caso di Equivalenza Perfetta – qualsiasi inosservanza, in tutto o in parte, delle istruzioni di assemblaggio, posa in opera, installazione ed utilizzo fornite dalla System House, fa automaticamente venir meno e decadere qualsiasi garanzia e/o responsabilità del Licenziante con riguardo al Sistema fornito ed al Prodotto che ne deriva, nonché ai risultati dell'ITT.

7. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE

CLAUSOLA DI MANLEVA - REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

- 7.1 Il Costruttore è sempre responsabile della conformità tecnica e giuridica del Prodotto derivante dall'assemblaggio del Sistema nonché della sua idoneità ad essere immesso sul mercato ai sensi ed in conformità di tutte le leggi vigenti.
- 7.2 Il Costruttore è altresì responsabile dell'apposizione della marcatura CE sul Prodotto e della conseguente redazione della dichiarazione di conformità oltre che

del suo corretto assemblaggio conformemente alle istruzioni fornite dalla System House, con particolare ma non esclusivo riguardo al FPC.

- 7.3 In virtù di quanto precede, il Licenziatario si obbliga sin d'ora:
- (I) ad applicare, rispettare, osservare ed attenersi scrupolosamente alle istruzioni di assemblaggio, posa in opera, installazione ed utilizzo fornite dalla System House, riconoscendo ad esse fondamentale importanza ai fini della funzionalità e delle prestazioni del Prodotto;
 - (II) a non porre comunque in essere un comportamento colposo con riguardo al criterio della diligenza professionale di cui all'articolo 1176, Il comma, codice civile richiesta agli operatori di settore.
- 7.4 Il Costruttore manleverà ed indennizzerà la System House con riguardo a qualsiasi danno, richiesta di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti di quest'ultima conseguentemente alla violazione di anche solo uno degli obblighi previsti dal presente Contratto.
- 7.5 Con riguardo all'Equivalenza Parziale Funzionale di cui all'articolo 5.2 (II) che precede, il Costruttore riconosce ed accetta che l'utilizzo di componenti aventi le medesime caratteristiche di quelli usati dalla System House con riguardo al/ai Prodotto/i oggetto dell'ITT viene effettuato sotto la propria diretta ed esclusiva responsabilità e, benché tale utilizzo sia, di per sé, non vietato dalla GPM quale "linea guida", questo comporterà l'automatica decadenza di qualsiasi responsabilità, anche parziale, della System House con riguardo al Prodotto.

8. DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO

- 8.1 La durata del presente Contratto viene pattuita in anni 1 (uno) dalla sua sottoscrizione. Alla prima scadenza contrattuale, così come per le scadenze successive, si intenderà tacitamente ed automaticamente rinnovato per una pari durata, fatto salvo il diritto di ciascuna delle parti di interromperne l'efficacia con la trasmissione di formale disdetta, a mezzo raccomandata a/r, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto al termine indicato per il recesso.
- 8.2 Salvo quanto precede, il presente Contratto dovrà ritenersi risolto di diritto, con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta della Parte che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa indirizzata all'altra Parte, qualora:
- (a) una delle Parti venga sottoposta ad una procedura concorsuale o/e di ristrutturazione del debito;
 - (b) il Licenziatario non adempia anche solo ad una delle obbligazioni dedotte nei seguenti articoli del Contratto:

- (I) ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO; RISERVATEZZA; TRASFERIBILITÀ;
- (II) ARTICOLO 11. DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB-LICENZA.

8.3 In caso di cessazione del Contratto, a qualunque motivo dovuta, il Licenziatario non potrà più riprodurre e/o utilizzare in alcun modo i Certificati ITT di proprietà del Licenziante.

9. SPESE ED ONERI

9.1 Le prestazioni derivanti dal presente contratto sono inscindibilmente correlate ed accessorie alla prestazione principale, quale la cessione dei prodotti da parte della “System House” o “Licenziante” al Costruttore. Pertanto nulla sarà dovuto per l'utilizzo della licenza ITT da parte del “Costruttore”, che, contestualmente, acquisti i prodotti da assemblare, dovendosi ritenere tale servizio mera promozione a beneficio della clientela.

10. MODIFICHE AL CONTRATTO

10.1 Il presente Contratto può essere modificato soltanto per iscritto mediante il mutuo e preventivo consenso di entrambe le Parti.

10.2 L'eventuale prassi operativa che dovesse formarsi nel corso dell'esecuzione del Contratto, non vale, di per sé, ad integrare una modifica automatica del Contratto per fatti concludenti.

11. DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB-LICENZA

11.1 E' fatto espresso divieto al Licenziatario di cedere o sub-licenziare, neppure in parte, il presente Contratto e comunque di trasferirlo anche per effetto di operazioni societarie e/o di cessione di azienda.

12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 12.1 Il presente Contratto è redatto e regolato dalle disposizioni della legge italiana.
- 12.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione o l'interpretazione del presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro del Licenziante intendendosi per tale quello ove si trova la sede legale quest'ultimo.

13. COMUNICAZIONI

- 13.1 Le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere effettuate, laddove non diversamente stabilito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefax o posta elettronica con conferma di ricezione, ai seguenti recapiti:

- (a) per il Licenziante:

[timbro]

c.a.: Emanuela.Gastaldello

e-mail: emanuela.gastaldello@profine-group.com

- (b) per il Licenziatario:

[timbro]

c.a.:

e-mail:@.....

Il presente Contratto, da considerarsi comprensivo di n 1 allegato nonché tutti i notiziari o/e le informazioni e/o le documentazioni in aggiornamento ai Certificati ITT che verranno inviate in futuro dalla System House al Costruttore, viene siglato su ogni pagina e sottoscritto dai legali rappresentanti *pro-tempore* delle Parti con tutti i rispettivi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del medesimo,

in data[timbro].....

in 2 (due) originali da custodirsi uno ciascuno.

IL LICENZIANTE

NOME:

[timbro e firma]

FUNZIONE DIRETTORE COMMERCIALE
: PROFINE ITALIA SRL

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Licenziatario dichiara di aver letto, compreso e di accettare specificatamente le seguenti clausole:

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL CONTRATTO – RISERVATEZZA - TRASFERIBILITÀ

ARTICOLO 4

NATURA E MODALITÀ DEI TEST: LIMITI DI ATTENDIBILITÀ

ARTICOLO 5

CONDIZIONI DI TRASFERIBILITÀ ED AUTORIZZAZIONE ALL'USO (CASCADING ITT).

ARTICOLO 6

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL LICENZIANTE

ARTICOLO 7

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE / CLAUSOLA DI MANLEVA - REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

ARTICOLO 8

DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 11

DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB-LICENZA

ARTICOLO 12

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

IL LICENZIATARIO

NOME:

[timbro e firma]

FUNZIONE

:

ALLEGATI

Copie dei certificati originali ITT, sono già in possesso del licenziatario.
Ulteriori copie sono fornibili a richiesta.

Sarà cura del licenziante aggiornare l'archivio del licenziatario in caso di nuovi test, modifiche agli attuali o inserimento di nuovi prodotti, con nuovi test.

Si ricorda che le direttive di posa dei serramenti sono contenute nelle direttive di fabbricazione già in possesso del licenziatario.
Ulteriori copie delle direttive di fabbricazione sono fornibili a richiesta.

Allegato al presente il **manuale uso e manutenzione**.

IL LICENZIATARIO

NOME:

[timbro e firma]

FUNZIONE

: